

VERBALE DI ACCORDO
per la richiesta del nuovo trattamento di cassa integrazione guadagni in deroga COVID-19

Nuove 12 settimane

(Ai sensi dell'art. 22 del D.L del 17 marzo 2020 n.18, convertito con modificazioni della legge 24 aprile 2020 n. 27 e dell'art. 1, comma 300 della Legge del 30 dicembre 2020, n. 178)

Il giorno 15 del mese di gennaio dell'anno 2021, in via telematica, si sono riuniti:

- l'Azienda **Diffusione Tessile S.r.l.**, con sede legale in Cavriago (RE), via F. Santi n. 8, codice fiscale/partita Iva 01044120358, matricola INPS 6801935709, rappresentata dal Direttore Amministrazione del Personale, Dott. Gonzaga Giuseppe, assistito dal Consulente del Lavoro, Dott. Salvatore Colosimo (d'ora in avanti, per brevità, "l'Azienda");

- per le OO.SS. di categoria

Filcams Cgil Nazionale, Sig.ra Francesca Mandato;

Uiltucs Nazionale, Sig. Stefano Franzoni;

Fisascat Nazionale, Sig. Marco Demurtas;

Congiuntamente, per brevità, "le Parti".

Premesso

- a) che l'Azienda, operante nel settore commercio di abbigliamento ed accessori femminili ha comunicato l'esigenza di accedere al trattamento di integrazione salariale in deroga dell'art. 22 del D.L del 17 marzo 2020 n.18, convertito con modificazioni della legge 24 aprile 2020 n. 27 e dell'art. 1, comma 300 della Legge del 30 dicembre 2020, n. 178, in favore di complessivi n. 576 lavoratori dipendenti a fronte dell'impatto che le misure di contenimento della diffusione del virus Covid 19 hanno avuto e stanno tuttora avendo sull'attività aziendale che risulta fortemente ridotta, laddove non sospesa, per ordinanza emanata dalla pubblica autorità.
I lavoratori risultano operanti nelle seguenti Regioni: Abruzzo, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana e Veneto;
- b) che l'Azienda ha l'esigenza di ricorrere al trattamento di integrazione salariale in deroga in quanto impossibilitato ad usufruire in concreto degli ammortizzatori ordinari di cui al Dlgs n° 148/15 (Cigo, Fis e Fondi di Solidarietà bilaterale) ovvero i lavoratori non sono in possesso dei requisiti soggettivi di accesso per accedervi (es. lavoratori con anzianità aziendale inferiore a 90 giorni);
- c) che i lavoratori coinvolti di cui all'elenco allegato al presente accordo risultano in forza alla data del 01 gennaio 2021;









- d) che i lavoratori a termine avranno diritto all'intervento di sostegno al reddito fino al momento della cessazione del rapporto di lavoro;

tutto ciò premesso

1. le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo;
2. le OO.SS. danno atto e condividono espressamente che i chiarimenti ricevuti nel corso della presente procedura sono stati tali da fornire un'informazione corretta e completa di ogni specifico aspetto della situazione aziendale e delle motivazioni che hanno determinato la decisione di procedere alla richiesta di accesso al trattamento di integrazione salariale in deroga ex art. 22 del D.L del 17 marzo 2020 n.18, convertito con modificazioni della legge 24 aprile 2020 n. 27 e dell'art. 1, comma 300 della Legge del 30 dicembre 2020, n. 178;
3. le Parti, a fronte della attuale situazione emergenziale e conseguente impatto sulle attività aziendali, come meglio indicata in premessa, ritengono necessario ricorrere all'accesso all'ammortizzatore in deroga ex art. 1, comma 300 della Legge del 30 dicembre 2020, n. 178 per numero 12 settimane da fruirsi, anche non consecutive, con decorrenza 01 gennaio 2021;
4. ai lavoratori interessati dalla sospensione/riduzione dell'orario di lavoro sarà garantito, laddove si verificasse la riduzione dell'attività lavorativa, il principio dell'equa rotazione secondo le esigenze tecnico – organizzativo- produttive che andranno via via delineandosi e potranno essere richiamati in servizio con un preavviso minimo pari a preferibilmente 48 ore; in casi eccezionali, dovuti all'emergenza Covid – 19 il preavviso potrà essere pari a 24 ore. Le parti inoltre concordano che nel caso si rendessero necessarie ulteriori fasi di consultazione sindacale per l'accesso agli ammortizzatori sociali sarà altresì preso in esame il tema della programmazione dei turni di lavoro;
5. le organizzazioni sindacali, presso atto delle motivazioni addotte dal datore di lavoro relative alla necessità di richiesta della Cigd e preso atto che non sussistano ulteriori opportunità offerte dalla normativa vigente per la salvaguardia occupazionale condividono che l'Azienda formuli istanza per richiedere la concessione della cassa integrazione guadagni in deroga ai sensi della normativa sopra richiamata;
6. Detta istanza sarà presentata in favore dei lavoratori di cui all'elenco allegato per un periodo pari a 12 settimane anche non consecutive decorrenti dal 01 gennaio 2021 e potranno essere utilizzate entro il 30 giugno 2021. Le parti, inoltre, convengono che il predetto periodo possa essere ulteriormente prorogato in base agli scenari economici che si delineeranno al termine di tale primo periodo anche sulla scorta dei provvedimenti legislativi che saranno eventualmente approvati;
7. La richiesta interesserà un numero complessivo di 576 dipendenti e determinerà la sospensione/riduzione delle attività lavorativa nell'arco del periodo di cui al punto precedente.

 Francesco Mura







8. L'Azienda attiverà il disbrigo delle pratiche amministrative necessarie per richiedere le quote dei trattamenti di integrazione salariale di spettanza dei lavoratori per il periodo di sospensione concordato;
9. L'Azienda si impegna a rispettare tutti i Protocolli nazionali, regionali e settoriali inerenti al contrasto ed al contenimento della diffusione del virus Covid 19 negli ambienti di lavoro;
10. Le parti convengono che gli istituti retributivi diretti ed indiretti per le quote a carico dell'Azienda, ad eccezione del TFR che maturerà per intero, matureranno secondo i criteri previsti dal CCNL "G.D.O. Grande Distribuzione Organizzata" applicato in funzione dei periodi di attività effettivamente svolta e dei periodi di sospensione/riduzione;
11. L'erogazione dell'integrazione salariale ai lavoratori sarà effettuata attraverso il meccanismo di anticipazione dal parte del datore del lavoro e successivo conguaglio ex art. 7, D.lgs. 148/2015;
12. Le Parti firmatarie concordano altresì che, ai fini di quanto disciplinato dal presente verbale di intesa, si fanno salve le disposizioni eventualmente introdotte da norme di livello superiore e/o provvedimenti che dovessero essere emanati con riferimento alle sospensioni dal lavoro qui disposte e riconducibili all'emergenza COVID-19.
13. Il presente accordo sarà messo a disposizione dei lavoratori richiedenti.

Visto quanto sopra le parti si danno atto di aver esperito e concluso con esito positivo la prevista procedura di consultazione sindacale ed esprimono parere favorevole alla richiesta di intervento di cassa integrazione guadagni.

Letto, confermato e sottoscritto

Per l'Azienda

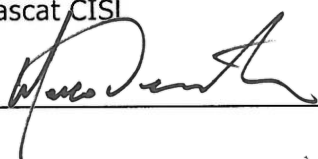


Per le Organizzazioni Sindacali di Categoria:

Filcams CGIL



Fisascat Cisl



Uiltucs

